



SENATO ACCADEMICO	21 ottobre 2020
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28 ottobre 2020
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE/ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 1482/2020 Prot. n.215925-13/11/2020
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Personale Docente</u>
ENTRATA IN VIGORE	19 novembre 2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

Sommario

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 - Costituzione del Fondo.....	2
Articolo 3 - Utilizzo del Fondo.....	2
Articolo 4 - Modalità di conferimento degli incarichi.....	3
Articolo 5 - Modalità di attribuzione di compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati o pubblici.....	4
Articolo 6 - Modalità di attribuzione dei compensi.....	4
Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento.....	5

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, in regime di impegno a tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

2. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti a funzioni nominate nel presente Regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 - Costituzione del Fondo

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:

- a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- b) dalle somme attribuite dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei ed effettuate dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
- c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai professori e ricercatori senza autorizzazione dell'Ateneo, di cui all'articolo 53, comma 7 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 240/2010, il Fondo può essere integrato [con quote di finanziamenti pubblici e privati ovvero con risorse di Ateneo che possono includere anche una quota dei proventi delle attività conto terzi. I Dipartimenti e le altre Strutture di Ateneo possono integrare il fondo di cui al comma 1 mediante risorse provenienti da finanziamenti pubblici e privati]*.

3. Eventuali integrazioni del Fondo, nonché la sua capienza per ciascun esercizio contabile, vengono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore.

Articolo 3 - Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio e il cui impegno conseguente non causi alcuna interferenza all'assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca istituzionali.

3. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e di ricerca vengono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su

proposta del Rettore. Tra le attività didattiche aggiuntive vanno comprese quelle svolte in lingua straniera, quelle relative ai progetti straordinari, o comunque di elevata qualificazione, elaborati dai dipartimenti e quelle svolte in sedi distaccate dai dipartimenti di afferenza. Tra i risultati di ricerca conseguiti vanno compresi la produzione scientifica di elevata qualità, la capacità di attrarre fondi nell'ambito di bandi competitivi, le attività svolte ai sensi dell'ex articolo 66 D.P.R. 382/80 e dell'ex articolo 49 del R.D. 1592/1933 e la capacità di attrarre altre tipologie di fondi pubblici e privati.

4. Le tipologie di incarichi gestionali attribuibili sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

5. Il Fondo può essere utilizzato, altresì, per corrispondere compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo che abbia contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, attraverso attività gestionali ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, a condizione che per le stesse non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Tali attività devono consistere in progetti specifici, il cui impegno conseguente non causi alcuna interferenza all'assolvimento degli obblighi istituzionali. Eventuali ulteriori attività, nonché eventuali specificazioni delle stesse, purché finalizzate all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

Articolo 4 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 3, commi 1 e 4 sono attribuiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono dettagliare il contenuto dell'incarico, le modalità di erogazione della relativa retribuzione aggiuntiva, gli elementi utili per la verifica dei risultati, tra cui il soggetto deputato a tale verifica, nonché attestarne la relativa copertura finanziaria. L'entità dei compensi deve essere congrua per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

Articolo 5 - Modalità di attribuzione di compensi aggiuntivi per acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati o pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo e terzo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240, possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati o pubblici, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo. Il contributo all'acquisizione delle commesse deve essere adeguatamente documentato.
2. Le proposte di attribuzione del compenso sono formulate dal Rettore anche su proposta dei Direttori dei Dipartimenti e dei Direttori delle Scuole, previa delibera dell'organo collegiale.
3. Il Rettore sottopone le proposte al Consiglio di Amministrazione, che verifica la congruità dell'entità dei compensi rispetto al tipo di attività e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla deliberazione, cui fa seguito il decreto del Rettore.

Articolo 6 - Modalità di attribuzione dei compensi

1. I compensi relativi agli incarichi e alle attività di cui al precedente articolo 3, commi 1, 4 e 5 sono erogati, di norma, al termine degli stessi, a seguito della verifica dei risultati effettuata e certificata dal soggetto indicato nel provvedimento di attribuzione.
2. I compensi aggiuntivi di cui all'articolo 5 sono attribuiti dal Rettore, nei limiti di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Responsabile del Progetto a favore del personale che ha contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi e/o di finanziamenti.
Tale richiesta dovrà essere adeguatamente documentata e motivata. Tali compensi saranno erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire. Fanno eccezione i compensi per la premialità sui dipartimenti di eccellenza che potranno essere erogati dopo la riscossione del finanziamento relativo all'anno di competenza della premialità.
3. Tutti i compensi previsti nel presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.
4. Professori e ricercatori, nel rispetto della normativa vigente, hanno la facoltà di richiedere che il compenso di cui al presente regolamento non gli sia corrisposto e sia destinato allo svolgimento della propria attività di ricerca. Tale scelta deve essere effettuata all'atto della presentazione della proposta di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 5, comma 2 del presente Regolamento. In tal

caso, l'Ateneo provvederà [a trasferire]** al Dipartimento di afferenza la quota destinata all'attività di ricerca. Tali fondi dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'assegnazione.

Articolo 7 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.

* è da intendersi "con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati"

** è da intendersi "ad assegnare se e in quanto necessario"